

**NOS**

**FRANCISCUS JOSEPHUS PRIMUS**

**DIVINA FAVENTE CLEMENTIA**

**AUSTRIÆ IMPERATOR,**

*Rex Hungariæ, Bohemiæ, Lombardiæ et Venetiarum, Dalmatiæ, Croatiae, Slavoniæ, Galiciæ, Ledomeriæ et Myriæ; Rex Microselimæ etc.; Archidux Austriæ, Magnus Dux Meluriciæ, Dux Sclharingiæ, Salisburgi, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, Magnus Princeps Transilvaniæ, Marchio Moraviæ, Dux superioris et inferioris Silesiæ, Mutinæ, Parmæ, Placentiæ et Guastallæ, Carnioliæ et Tyrolis, Feuchbinæ, Forojulii, Ragusæ et Gaderæ etc.; Comes Habsburgi, Tyrolis, Nylburgi, Goritiæ et Gradiscæ, Princeps Tridenti et Brixinæ etc.; Marchio superioris et inferioris Lusatiæ et Istriæ, Comes Altiæ, Amstadiæ, Feldkirchiæ, Brigantiæ, Sonnenbergæ etc.; Dominus Fergesti, Cattari, Marchiæ Slavonicæ etc.*

*Notum, testatumque omnibus et singulis,*

querum interest, tenere praesentium facimus:

Postquam Nostrum inter, et Plenipotentiarium Suae  
Caesareae et Regiae Celsitudinis Archiducis Austriae, Magni  
Ducis Sarruricae, sine levandarum ac ampliandarum  
ingenii commerciique relationum, in utroque respectivorum  
Statuum Nostrorum, conventio fundamentalis super Austro-  
italica unione postali, Florentiae die quinta currentis mensis  
et anni inita et signata fuit, tenoris sequentis:

Sua Maestà l'Imperator d'Austria e  
Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca Gran-  
duca di Toscana, animati dal desiderio non solo di  
moltiplicare i rapporti intellettuali e commerciali fra i loro Stati  
colla diminuzione delle Tasse Postali, e col renderne più sempli-  
ci ed uniformi le Tariffe, ma volendo anche offrire agli altri  
Governi Italiani l'occasione di procurare ai loro sudditi i  
grandi vantaggi derivanti dalle sopradette facilitazioni, hanno  
determinato di stipulare una Convenzione Fondamentale per  
una Lega Postale Austro-Italiana, e a tal fine hanno no-

minato a loro Plenipotenziari; per parte dell' Austria:

Il Barone Carlo de Hügel, Cavaliere dell' Ordine Imperiale di Leopoldo Cavaliere Gran-Croce dell' Ordine Gran-croce Sassone ed Merito sotto il titolo di San Giuseppe Cavaliere dell' Ordine Pontificio di Cristo Commendatore dell' Ordine Reale del Danebrog di Danimarca Commendatore dell' Ordine Reale di Wasa di Svezia Ufficiale dell' Ordine Reale di Leopoldo di Belgio Cavaliere di Prima Classe dell' Ordine Constantiniano di S. Giorgio di Parma; e dell' Ordine Reale dell' Aquila Rossa di Prussia. Maggiore nelle Armate di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica e suo Incaricato d'Affari in Toscana e per parte della Toscana:

Don Andrea de' Principi Corsini, Duca di Casigliani, Senatore della Toscana, Cavaliere dell' Ordine Religioso e Militare di S. Stefano Papa e Martire, Gran-Croce dell' Ordine Imperiale di Leopoldo d' Austria, Gran-Croce decorato del gran Cordone dell' Ordine Religioso e Militare dei S. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Gran-Croce del Reale e distinto Ordine di Carlo Terzo di Spagna, Ciambelano di Sua Altezza Imperiale

il Reale il Granduca e suo Ministro Segretario di Stato per Dipartimento degli Affari Esteri

I quali, colla riserva delle ratifiche e dei rispettivi Terrani, hanno discusso e fissato i seguenti Articoli:

## I. Disposizioni Generali.

### Articolo 1°

#### Estensione e scopo della Lega.

La Lega Postale Austro-Italiana ha per iscopo di stabilire regole uniformi per la tassazione e trattamento delle corrispondenze che vengono cambiate tra i diversi Stati della Lega e tra questi e l'Estero.

L'Austria e la Toscana entrano nella Lega con tutt'i loro Stati, fuori dell'Austria, la Lega non abbraccierà che territorj italiani.

### Articolo 2°

#### Libertà e celerità nel servizio delle corrispondenze degli Stati.

Cin facoltà di ogni Amministrazione Postale dei Territorj che fan parte della Lega di prevalersi in ogni tempo per l'invio delle corrispondenze in pacchi chiuse o sciolte, di quegli stradati che offrono la maggiore speditezza.

### Articolo 3°

I Governi si obbligano reciprocamente di procurare, in quanto dipende da loro, che sia oapertutto assicurato alle amministrazioni Postali il libero uso delle Strade ferrate e di simili altri mezzi di comunicazione per l'invio delle corrispondenze, e che in generale siano assicurati al servizio di esse tutt'i vantaggi che possono contribuire ad accelerarlo.

#### Articolo 4.

##### Tassazione e conteggio.

La tassa verrà regolata a ragione di distanza e di peso. La distanza sarà calcolata a miglia Geografiche di Germania di 10 al grado equivalente ciascuna miglio a 4 miglia Geografiche Italiane. Il peso sarà calcolato a Gramme.

#### Articolo 5.

La tassazione e il conteggio si eseguirà nella valuta dell'ufficio che spedisce. Il pareggio dei Conti sarà fatto tra le rispettive Amministrazioni dietro speciale accordo.

### II. Corrispondenza reciproca fra gli Stati della Lega.

#### Articolo 6.

##### Porto comune.

Le reciproche corrispondenze circolanti nell'interno della Lega

Postale Austro-Italiana non potranno essere gravate che della comune  
Tassa di porto, senza riguardo ai confini fra uno Stato e l'altro.

Articolo 7.

Riscossione del porto.

Il porto suddetto sarà incassato da ogni amministrazione per tutte  
le lettere che vengono spedite dai propri uffizi postali siano francate o no.

Articolo 8.

Diritto di transito.

Devrà ritenersi per abolita in massima la percezione di qualunque  
diritto di transito per le corrispondenze circolanti entro il territorio della  
Liga.

Articolo 9.

Distinzione di tassa.

Le tasse comuni di porto per le corrispondenze da Stato a Stato  
della Liga saranno calcolate in proporzione della distanza in linea  
retta, tra l'ufficio d'impostazione, e quello di distribuzione ed importe-  
ranno per la lettera semplice.

Sino a 10 Miglia Geografiche di Germania inclusive 3 carantani.

Sino a 20 \_\_\_\_\_ 6 idem

Sopra a 20 \_\_\_\_\_ 9 carantani.

Articolo 10.

Peso di una lettera semplice e progressione del peso e della tassa.

Si considera per lettera semplice quella che non oltrepassa il peso di un lotto di Vienna uguale a gramme 17½.

Per l'eccezione del peso da un lotto a due la tassa di porto si raddoppia, da due a tre si triplica e così di seguito.

I pacchi suggellati senza indicazione di valore vengono ricevuti e spediti come corrispondenze epistolari fino al peso di tre Stilegrammi contro il pagamento della tassa secondo la tariffa.

Articolo 11.

Francazione.

Il pagamento della tassa di porto per le corrispondenze che si cambiano dentro il territorio della Lega deve, in massima, farsi anticipatamente per mezzo di Franco-bolli.

Articolo 12.

Supratassa

Le lettere non francate e non munite di bolli sufficienti sono non ostante spedite ~~per~~ oltre il porto o quel che manca del porto, dovrà

pagarsi dal destinatario una sopratassa di 3 carantani per ogni Gramme  $1\frac{1}{2}$ .

Questa sopratassa sarà progressiva secondo il peso, e sarà ugualmente accreditata all'Ufficio Speditore.

### Articolo 13.

#### Stampe Campioni e.

I fogli stampati in generale messi sotto fascia, se oltre l'indirizzo la data e la firma non contengono alcuna di scritto, si paga all'atto dell'impostazione senza riguardo a distanza, un carantano per ogni 17 grame e  $\frac{1}{2}$ .

Per i Campioni e per le mostre impostate in modo da potersi facilmente verificare viene esatto a ragione di distanza il porto d'una lettera semplice per ogni due lotte o 35 gramme.

Perchè ai Campioni possa essere applicata questa diminuzione di porto non dovrà esservi annessa che una sola lettera semplice, il peso della quale sarà da comprendersi in quello dei Campioni.

Simile spedizione non saranno trattate a norma delle disposizioni suddette ed inviate nei pieghi delle ordinarie corrispondenze che fino al peso di gramme trecento.

Ugualmente se la Tassa indicata non fosse stata pagata all'atto dell'impostazione, sempre mediante l'apposizione dei Francobolli, anche



queste speciezioni ancoranno soggette alla tassa ordinaria.

#### Articolo VI.

##### Tassa di raccomandazione.

Le lettere raccomandate o per consegna, non vengono spedite che franche. Per esse dovrà l'impostante pagare anticipatamente, oltre il solito portò proporzionato alla distanza ed al peso, un'apposita tassa di raccomandazione di sei carantani, senza riguardo a distanza, nè a peso. Se oltre la ricevuta d'impostazione venga col mittente espressamente richiesta anche la ricevuta col destinatario (ricevuta di ritorno) pagherà un'altra tassa di sei carantani ugualmente invariabile, e sempre mediante l'applicazione dei francobolli.

#### Articolo VII.

Compensò per lo smarrimento di lettere raccomandate.

L'amministrazione Postale, nel Circondario della quale è stata imposta una lettera raccomandata, cioè, in caso di smarrimento, e tostò che questo sarà provato, corrisponderà al reclamante un compensò in moneta del paese, equivalente secondo la tariffa a sessanta Lire Austriache, con diritto di rivalersi contro quell'amministrazione Postale, sul territorio della quale è onfatti accaduto lo smarrimento.

Scorsi sei mesi dalla data della impostazione si perde il diritto a reclamare.

### Articolo 16.

#### Franchigia Postale.

Le corrispondenze di tutt'i Membri delle famiglie Regnanti sugli Stati della Lega Postale vengono reciprocamente spedite in tutto il territorio della Lega esenti dalla tassa di porto.

Uguualmente godranno della franchigia Postale su tutto il territorio della Lega le corrispondenze di Dicasteri e pubbliche Autorità di un dato Circondario Postale con simili Dicasteri e Autorità di un altro Circondario Postale della Lega, semprechè siano contraddistinte come Officiali nel modo che è prescritto nel Circondario Postale ov'è seguita la impostazione, siano suggellate col Bollo di Ufficio, ed abbiano sulla sopra scritta l'indicazione dell'Autorità mittente.

Qualora le Autorità, cui tali corrispondenze sono dirette, non godessero per le leggi del paese la franchigia postale potrà l'Ufficio, cui ne incombe il recapito esigere da esse a suo vantaggio la metà della tassa di porto.

### Articolo 17.

### Lettere mal dirette.

Le lettere male istruite debbono indilatamente esser rimesse sulla buona via. Il Destinatore se la lettera era stata debitamente francata non paga per questo alcun aumento di porto.

### Articolo 18.

#### Lettere inesitabili e lettere ferme in Posta.

Le lettere rifiutate debbono respingersi senza indugio all' Ufficio d'impostazione, ma non sarebbero ricevute se non apparissero intatte e lettera chiuse col sigillo già impressovi dal mittente. Un'eccezione potrà farsi soltanto per le lettere che per conformità di nome e cognome fossero state aperte da taluno cui non appartenessero?

Le Corrispondenze di cui non possono rinvenirsi i Destinatori, e che per qualunque ragione fossero riconosciute inesitabili debbono essere tanlostosto respinte al luogo dell'impostazione; le altre poi saranno rimandate dopo due mesi di giacenza negli Uffici di Distribuzione, a contare dal giorno dell'arrivo.

Le corrispondenze che porteranno sulla soprascritta l'indicazione "ferma in posta" o "posta restante" sono da rimandarsi dopo tre mesi di giacenza, ~~quattro~~ dal mittente o dal Destinatore non venisse altrimenti disposto.

In tutt' i premessi casi a tergo della lettera deve leggersi la causa per cui sono state retrocesse.

### Articolo 19.

#### Porto per la retrocessione.

Le lettere incensurabili mentovate all' articolo 18. non dovranno essere caricate di alcun porto per la loro retrocessione. Nel caso che le lettere fossero state impostate non franche, l' Ufficio dal quale vengono retrocesse le conteggerà al medesimo prezzo, e nella medesima valuta, alla quale gli furono addebitate nella prima spedizione, e all' incontro l'Amministrazione Postale alla quale simili lettere vengono respinte ha facoltà di adire l'intero porto della prima spedizione a favore della propria Cassa.

### Articolo 20.

#### Lettere reclamate.

Le lettere che devono da un Ufficio postale essere rivoltate al Destinataria in un luogo diverso da quello indicato sull' indirizzo vengono trattate come se fossero impostate nell' Ufficio che ne eseguisce il rinvio per il luogo ove vengono dirette, ma non vanno sottoposte alla soprataassa di che all' articolo 17.

Il Porto della Lega, o qualunque altro diritto di cui fossero state

anteriamente gravate, vien conteggiato per rimborso.

Nel caso per altro che una lettera dovesse essere rivolta direttamente dal primo luogo di destinazione a quello dell'impedimento, sarà trattata come le incasitate (articolo 19.)

Alle lettere reclamate o incasitate che dopo essere state successivamente rivoltate a diversi Uffici dovessero infine venir respinte all'Ufficio di origine, non avendo potuto esser recapitate ai destinatari sarà fatta ribattere tutta la strada già da loro percorsa perchè ciascuna Ufficio possa conteggiare con chi di ragione i diritti sui quali per le medesime fosse già stato addebitato.

### III. Corrispondenza con quegli Stati esteri nei quali è necessaria mediatrice l'amministrazione Postale Austriaca.

#### Articolo 25.

La Corrispondenza degli Stati Italiani della Lega Austro-Italiana, che transita necessariamente per gli Stati Austriaci senza toccare altri Stati appartenenti alla Confederazione Germanica viene in massima trattata, come la corrispondenza Austro-Italiana fino all'uscire dagli Stati Austriaci per entrare negli Stati Esteri, e quando viene dall'

Estero è ugualmente trattata dal punto in cui entra nei Domini Austriaci fino al luogo di destinazione. Al contrario tal corrispondenza dal momento che esce dagli Stati Austriaci fino al luogo di destinazione, e dal punto di spedizione all' Estero fino al suo ingresso negli Stati Austriaci viene in massima trattata secondo le norme stabilite dalle Convenzioni Postali esistenti o da concludersi tra l' Austria e gli Stati Esteri. Tali cariche verrà soltanto aggiunto il porto di transito che potrà competere agli Stati Italiani intermedi.

#### Articolo 22.

##### Libertà di franchizione.

La corrispondenza di cui si tratta può essere interamente franchita dal mittente, e il pagamento del porto, in quanto negli Stati Austriaci è possibile per la propria loro corrispondenza, può essere del tutto lasciato a carico del Destinatario. Nello stesso modo la corrispondenza dall' Estero arriverà franchita, o gravata del porto.

#### Articolo 23.

##### Tassa comune di porto Austro-Italiano.

Il comun porto di posta Austro-Italiano è fissato a nove carantani per una lettera semplice. Il peso della lettera semplice, l'applicazione della semplice tassa postale, la progressione di questa, si regola

secondo il convenuto su ciò cogli Stati Esteri, finchè non siano combinate disposizioni pienamente uniformi.

I pagamenti di tutte queste tasse postali non si effettueranno per mezzo di francobolli ma bensì in moneta.

#### Articolo 24.

##### Riscossione della tassa comune di porto.

Quanto all'incasso del comun porto Austro-Italiano quell'Ufficio Postale di confine al quale arriva la corrispondenza per gli Stati della Lega vien considerato come Ufficio d'impostazione ed è quindi a lui dovuta la tassa comune di porto di sopra indicata; e quello dal quale esce la corrispondenza per l'Estero, vien considerato come Ufficio di distribuzione (articolo 7°). A queste corrispondenze non può applicarsi la soprata tassa della quale si parla all'articolo 12°.

#### IV. Corrispondenza cogli Stati non Austriaci

della Confederazione Germanica e paesi al di là; cioè

Svezia, Norvegia, Danimarca, Helgoland, Belgio e Paesi Bassi.

#### Articolo 25.

Per la corrispondenza Italiana che attraversa l'Austria diretta per gli Stati della Federazione Germanica, e per quelle al di là di questa o viceversa, assicura l'Austria agli Stati componenti la

Lega Postale Austro-Italiana la partecipazione a tutti quei vantaggi che gode la corrispondenza Austriaca stessa in virtù della Convenzione Postale Austro Germanica. Perciò la corrispondenza di cui si tratta tanto se è destinata per uno Stato della Lega Postale Austro Germanica quanto se transita pel territorio di essa, dovrà soltanto pagare la tassa comune della Lega Postale Austro Germanica, che è di nove carantoni per una lettera semplice del peso di un lotto di Vienna.

#### Articolo 26.

##### Diritto di porto a beneficio degli Stati Italiani.

Siccome però la tassa indicata nel precedente articolo viene calcolata per la Lega Postale Austro Germanica e da questa dev'esser dedotto il diritto di transito da pagarsi agli Stati intermedi Germanici, così ciascuno Stato Italiano della Lega Postale Austro-Italiana sulle proprie corrispondenze da o per i paesi suddetti potrà prendere un moderato diritto di porto, ed altro diritto di porto potranno prendere gli Stati Italiani che alle medesime daranno passaggio.

Il valore di questi diritti sarà fissato da speciale Convenzione.

#### Articolo 27.

##### Stati Germanici fuori della Lega Austro Germanica.

La corrispondenza Italiana da e per quegli Stati della Confederazione



Germanica che non hanno ancora acceduto alla Lega Postale Austro-Germanica, fino a nuove disposizioni, sarà sottoposta, in massima, alla tariffa ora esistente tra l'Austria e quegli Stati. Questa disposizione cessa di avere forza a misura che gli Stati Germanici entrano nella Lega Postale Austro-Germanica: ed allora ricorre il disposto agli articoli 25 e 26.

Articolo 25.

Anche per questa corrispondenza sarà in libertà dell'impostante di pagare la tassa e di lasciarne il carico al destinatario secondo che le convenzioni esistenti lo permettano e no. Il pagamento di queste tasse deve farsi ugualmente in moneta.

Articolo 29.

Le tasse da bonificarsi reciprocamente saranno dagli Uffici Postali Austriaci ed Italiani, tra loro corrispondenti, notati sui fogli di avviso e di spedizione i quali formano la base delle loro reciproche liquidazioni.

V. Gazzette.

Articolo 30.

Disposizioni Generali.

Gli Uffici Postali degli Stati della Lega s'incaricano in massima oltre anticipato pagamento, delle associazioni a gazzette o ad altri scritti Periodici che si pubblicano tanto sul territorio della Lega quanto all'

Estero, come pure della loro spedizione e consegna.

Articolo 31.

Commissione, spedizione e tassa delle Gazzette che si pubblicano sul territorio delle Parti contraenti.

L'Amministrazione Postale di uno Stato alla quale venga data commissione per periodici che si pubblicano in altro Stato della Lega, dovrà rivolgersi a quell'Amministrazione Postale nel circondario della quale segue la pubblicazione.

Si lascia alle amministrazioni Postali il concertarsi fra loro per sapere da quali particolari Uffici di Posta le commissioni possano essere ricevute.

Articolo 32.

La commissione non può per regola generale esser data per un tempo minore di tre mesi. Del resto serviranno di norma le condizioni fissate dagli Editori.

onde poter calcolare sul regolare ricevimento di tutt'i fogli pubblicati devono le commissioni esser date in tempo debito, ed in modo che l'Ufficio Postale speditore possa averle ricevute avanti il tempo in cui comincia l'associazione.

Articolo 33.

Gazzette mancanti.

Qualora all'arrivo di un pacco di Gazzette o Giornali fosse riscontrata una mancanza: nei fogli compresi, l'Ufficio Speditore dovrà in appresso trasmettere i fogli mancanti senz'aggravio di spese se la mancanza è stata denunziata a posta corrente. Nel caso contrario sarà richiesto il rimborso del dovuto all'Editore.

Articolo 34.

Tassa per la spedizione delle Gazzette

Per la spedizione reciproca delle Gazzette e Giornali, stampati sul territorio della Lega Austro-Italiana sarà esatta una tassa comune nel modo sotto indicato, e repartita per metà tra l'Ufficio committente e quello speditore. Pel transito non si esige sopratassa.

Articolo 35.

Questa tassa di spedizione viene stabilita senza riguardo alla distanza;

1. Per le Gazzette e Giornali destinati alla pubblicazione delle notizie politiche al 50 per cento sul prezzo al quale l'Ufficio Speditore le riceve dall'Editore (prezzo netto) osservando però che:

a. Per le Gazzette e Giornali che escono sui e sulle volte la settimana, la tassa di spedizione non deve importare meno di quattordici né più di Trentacinque Lire Austriache all'anno.

1. Per le Gazzette e Giornali che si pubblicano meno di sei volte la settimana, la suddetta tassa non dov'essere annualmente minore di sette, né maggiore di ventuna Lire Austriache.

2. Per le Gazzette e Giornali non politici la tassa comune di Spedizionate indistintamente e senza eccezione alcuna importerà il venti, cinque per Conto sul prezzo netto al quale l'Ufficio Postale Speditore li riceve dall'Editore.

Gli Associati non pagano che il prezzo netto più la rispettiva tassa.

#### Articolo 36.

Tassa pel recapito delle Gazzette al domicilio degli Associati.

Nella tassa comune stipulata all'articolo 25. non è compresa la consegna delle Gazzette al domicilio dell'Associato, anzi è in facoltà dell'Ufficio Postale di esigere una proporzionata tassa di consegna, che non deve però esser superiore a quella che fosse già in vigore.

#### Articolo 37.

Termine pel pagamento delle associazioni.

L'Ufficio Postale committente deve soddisfare all'altro da cui riceve una Gazzetta o Giornale qualunque il rispettivo valore dell'Associazione al più tardi nel corso del primo mese di essa.

#### Articolo 38.

Cessazione di una Gazzetta prima del termine di associazione.

Se cessasse la pubblicazione di una Gazzetta o di un Giornale, e venisse proibito, avanti il termine di associazione, dovrà restituirsi all'associato oltre la quota corrispondente della tassa di spedizione già percetta, anche il prezzo di associazione anticipatamente pagato, qualora però questo possa essere recuperato dall'Editore.

Articolo 39.

Spedizione delle Gazzette ad un luogo diverso da quello indicato.

Qualora un associato chiedesse la spedizione di un giornale per un luogo diverso da quello da lui indicato all'atto della commissione, tale spedizione dovrà eseguirsi a scelta del medesimo, e dall'Ufficio committente o da quello residente nel luogo della pubblicazione; e all'associato sarà addebitata la tassa fissata per le spedizioni sulle fascie.

Perciò resta convenuto che tali spedizioni sono distinte dall'Ufficio Speditore ~~per~~ le Gazzette inviate a una nuova destinazione.

Articolo 40.

Cambio di Gazzette cogli Stati Esteri.

Il trattamento delle Gazzette e Giornali Esteri e di quelli Austriaci e Italiani per l'Editore in quanto transitano per lo Stato di una delle parti contraenti e passano nello Stato per un'altra sarà conforme alle

predette disposizioni, dimanicràchè il rispettivo Ufficio Postale di confine,  
presso il quale vien data la commissione delle Gazzette è riguardata come  
Ufficio Speditore, e rispettivamente come Ufficio Distributore.

Il prezzo di compra vien considerato come prezzo netto.

Oltre la tassa comune di spedizione si deve esigere dal Committente tut-  
to ciò che viene pagato agli Uffici Postali Esteri.

## VI. Principio e durata della Convenzione e sue eventuali modificazioni.

### Articolo 41.

La presente Convenzione comincerà a valere tre mesi dopo  
il giorno della sua ratificazione e durerà cinque anni, dopo i quali si  
considererà prolungata d'anno in anno quando sei mesi prima della  
scadenza non venga da una delle Parti disdetta.

### Articolo 42.

Il cambio delle ratifiche avrà luogo a Firenze nello spazio di  
trenta giorni o più presto se ciò potrà farsi.

### Articolo 43.

Decorso il primo anno della durata della Convenzione potrà  
ciascuna delle parti contraenti proporre alla comune deliberazione quei  
cambiamenti che sembrassero più conformi agli interessi e allo scopo della Lega.

In fede di che la presente Convenzione è stata in doppio esemplare  
firmata dai Plenipotenziari Sudetti, che vi hanno apposto l'impronta dei  
loro Stemmi.

Fatto a Firenze li cinque Novembre Milleotto-cento-cinquanta.

C. Hügel m.p.

Duca di Casigliano m.p.

Ⓛ. S.

Ⓛ. S.

Nos, visis et perpenis Conventionis hujus fundamentalis articulis,  
illos omnes ratos gratosque habere huic profiteamur ac declaramus, verbo  
Nostro Casarco-Regio spondentes, Nos ea omnia, quae in illis continentur, fi-  
deliter executioni mandavimus, nec, ut illis ulla ratione a Nostreis contraveniatur,  
permissuros esse. In quorum fidem praesentes tractatus tabulas manu Nostra  
signavimus, sigilloque Nostra muniri jussimus. Dabantur Viennae, die  
vigesima mensis Novembris, anno millesimo octingentesimo-quinque-  
gesimo, Regnorum Nostrorum secundo.

Franciscus Josephus  
K. A. M.

J. Schwarzenberg  
K. A. M.




# Protocollo per il cambio delle Ratifiche

I sottoscritti essendosi riuniti onde procedere al cambio delle Ratifiche della Convenzione conclusa e firmata in Vienna il cinque Novembre milleottocentocinquanta fra il Plenipotenziario di Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca Granduca di Toscana e quello di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica relativamente ad una Lega Austro-Russa, dopo di aver fatta lettura delle dette ratifiche ne hanno eseguito il cambio nelle forme d'uso.

In fede di che, hanno essi firmato di proprio pugno il presente Protocollo fatto in doppio originale, e vi hanno apposto il sigillo delle rispettive loro Cernie.

Fatto in Firenze il cinque Dicembre milleottocentocinquanta.

Duca di Casigliano



Ch. Hügel

